

condotti loro malgrado. Certo non mancano precedenti legislativi del genere.

Basta leggere quanto è contenuto nelle leggi che regolano il servizio postale e telegrafico. Ricordo l'articolo 73 della legge che regola il servizio dei pacchi postali, pel quale l'amministrazione può vendere senza preavviso e formalità giudiziaria i pacchi non ritirati e i pacchi rifiutati, allontanandosi da tutte le prescrizioni del diritto comune.

Ora tenga a cuore il Governo la raccomandazione che io gli rivolgo, e provveda a regolare il contratto di trasporto ferroviario in un modo completo e preciso, presentando al Parlamento nella legge definitiva tutte quelle disposizioni e regole indicate allo scopo. Voglia tenersi lontano dal sistema purtroppo invalso di provvedere a servizi così importanti con semplici regolamenti, o peggio ancora con circolari e fogli d'istruzioni che il pubblico ignora.

Nel codice di commercio il titolo XIII fu dedicato a regolare il contratto di trasporti: parve una grande conquista legislativa negli interessi della pratica; ma presto le esigenze del servizio ed anche gl'interessi del vettore richiesero ed imposero la legge del 27 aprile 1885 nella parte concernente le condizioni dei trasporti e delle tariffe. In tal modo il titolo XIII del codice fu quasi del tutto abrogato: ad esso rimase un valore quasi esclusivamente dottrinale, e la materia del trasporto ferroviario trovò le sue norme nella legge del 1885 e nelle innumerevoli circolari ed istruzioni che, dove alle Società conveniva, hanno mutato e modificato. A questo dovrà opporsi un efficace rimedio nella trasformazione che stiamo per compiere nel contratto di trasporti e sarà bene che l'Italia abbia in proposito, come dicevo, una legge armonica e completa. (*Bravo! Bene! — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

FERRARIS CARLO, *ministro dei lavori pubblici*. In questa discussione mi pare che ci aggiriamo continuamente in un equivoco. Si tratta qui di una legge che tutti dicono dover regolare un periodo transitorio, di una legge cioè provvisoria; e poi tutti chiedono provvedimenti permanenti e definitivi.

A me pare quindi che le apprensioni del collega Marghieri non siano a posto perchè noi, non volendo mutare in nulla lo stato attuale, abbiamo con la formula del nostro articolo precisamente domandato l'autorizzazione di mantenere in via provvisoria

quello che è attuato ora. Noi non vogliamo in nulla modificare lo stato presente in materia di tariffe e perciò abbiamo proposta una formola che tolga qualsiasi apprensione nella Camera al riguardo. Prego l'onorevole Marghieri di non volere insistere a che si modifichi in qualsiasi parte questo articolo.

La parola « *medesime* » che si trova nel secondo capoverso dell'articolo 14 si riferisce alle tariffe e a quanto può portare onere pel mittente o per il destinatario. E siccome voi temete che si possa riferire ad altro, vi dichiaro che consento che a questa parola « *medesime* » si sostituisca la parola « *tariffe* ». Di fronte a queste dichiarazioni io spero che i colleghi saranno sodisfatti e che l'onorevole Marghieri non vorrà insistere.

MARGHIERI. Non insisto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VENDRAMINI, *relatore*. La Commissione si associa alle osservazioni ed alle conclusioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici; e quindi proporrebbe che nella seconda parte dell'articolo 14 là dove dice: « Per le variazioni alle *medesime* »; si sostituiscono le parole: « Per variazioni alle *tariffe* ».

PRESIDENTE. Dunque Governo e Commissione propongono che, invece di dire nel secondo capoverso dell'articolo 14 « Per le variazioni alle *medesime* », si dica: « Per le variazioni alle *tariffe* ». Il rimanente dell'articolo rimane tal quale.

Con questa modificazione pongo ai voti l'articolo 14.

Chi lo approva sorga.

(*È approvato*).

Art. 15.

« Sulle linee in esercizio all'atto dell'applicazione della presente legge il numero dei treni viaggiatori, rispettivamente portato dall'ultimo orario invernale e dall'ultimo orario estivo, non può essere diminuito.

Per gli eventuali aumenti di treni viaggiatori giornalieri sulle linee in esercizio e per la istituzione dei treni in servizio di nuove linee valgono le norme ora vigenti.

Faranno eccezione le linee di accesso al Sempione, per le quali il numero dei treni viaggiatori potrà, in seguito a parere favorevole del Comitato di amministrazione, eccedere i limiti stabiliti dalle norme predette.

Il ministro dei lavori pubblici, per spe-